



COMUNE DI SALGAREDA
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE TRASFORMAZIONE DI PIAVE SERVIZI DA S.R.L. A S.P.A. - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE, DEL PATTO PARASOCIALE TRA I COMUNI SOCI DI PIAVE SERVIZI E DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL "COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO". DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **otto** del mese di **luglio** alle ore 20:30 nella Sala delle adunanze Consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

	Presenti/Assenti	
FAVARETTO ANDREA	Presente	
POLINEDRIO CARMELA	Presente	
COIRO MICHELE	Presente	
BERTOCCO GUERRINO	Presente	
SEGATTO ROSSELLA	Presente	
SARTORI MARTINA	Presente	
RORATO LUCA	Presente	
BORSOI MARIA DOLOS	Presente	
TRAVERSO DANIELE	Presente	
DE PICCOLI WALTER	Presente	
GIACOMINI GIOVANNA	Presente	
BONATO FILIPPO	Presente	
NARDER MATTEO	Presente	
	Presenti 13	Assenti 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Giuliani Pierantonio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAVARETTO ANDREA, nella sua qualità di SINDACO del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 8 LUGLIO 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE TRASFORMAZIONE DI PIAVE SERVIZI DA S.R.L. A S.P.A. - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE, DEL PATTO PARASOCIALE TRA I COMUNI SOCI DI PIAVE SERVIZI E DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL "COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO". DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Il Sindaco, data lettura del punto 3) all'O.D.G., passa ad illustrare i contenuti.

Il Sindaco comunica che a breve vi sarà l'Assemblea di Piave Servizi a Codognè; in particolare segnala che è stata analizzata la situazione di Salgareda e l'Azienda ha previsto una spesa pro-capite annuale di 32 euro che quasi sicuramente è destinata ad aumentare in quanto sono in atto in tutto il territorio, da parte di Piave Servizi, la manutenzione delle condotte dell'acqua, il completamento delle fognature e dei depuratori. Il Sindaco continua spiegando che l'Azienda è il risultato di un riassetto di alcuni Comuni, anche della destra Piave ed è soggetto erogante il servizio in house providing che comprende 39 Comuni soci, Il Sindaco termina la propria esposizione dando lettura della nota pervenuta dal legale di Piave Servizi nella quale si evidenziano le modifiche dello Statuto che si va ad approvare; chiosando, a fine lettura, che con una Società per Azioni si possono fare grandi opere, con il recupero di grandi capitali.

Il Sindaco chiede se ci sono osservazioni.

Il Cons. De Piccoli chiede se i 32 euro pro capite comprendono anche il costo della fognatura.

Il Sindaco risponde che si tratta della spesa comunale e sottolinea ribadendo la sua personale contrarietà alla privatizzazione di alcune aziende "pubbliche", essendo convinto fermamente nell'acqua, nel gas, nell'autostrada gestite per mano pubblica.

Il Cons. De Piccoli fa notare che da quando Piave Servizi si è ampliata nel 2015, le bollette sono più onerose e gli sembrano pochi 32 euro rispetto ad altre bollette che ha visto. Comunque prende atto dell'importo e chiede, altresì, se Piave Servizi può avere anche partecipazioni in altre società con lo stesso oggetto e se in futuro la stessa, una volta trasformata in spa, potrà quotarsi in borsa.

Il Segretario Comunale risponde ribadendo che se una società viene quotata in borsa, ha il controllo della CONSOB, mentre per quanto riguarda la modifica statutaria, il decreto Madia prevede che essendo una società in house, e quindi partecipata totalmente da Comuni, debba avere un determinato limite di fatturato; sostiene che non ci dovrebbero essere particolari divieti per Piave Servizi, contrariamente ai Comuni (divieto di pluri partecipazione in più società che fanno la stessa attività), nell'avere partecipazioni in altre società, in questo senso lo statuto non risulta d'ostacolo.

Il Cons. De Piccoli sottolinea l'aspetto, poi, ribadito nella lettera e cioè che l'Azienda può riacquistare le azioni se un Comune si ritira e continua dicendo questo è un aspetto positivo, in quanto salvaguarda l'Azienda nella sua integrità, senza pregiudicare il business che effettua quanto la Società deve avere dei ricavi superiori ai costi. Infine sostiene che spetta ai Sindaci nelle Assemblee effettuare un'attività di verifica in tal senso.

Il Sindaco, attesa la mancanza di ulteriori interventi, dichiara conclusa la discussione e pone in votazione il punto 3) all'Ordine del Giorno.

Con la seguente votazione espressa a sensi di legge: astenuti n. 0, favorevoli n. 13, contrari n.0;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- sino al 31.12.2015 il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel c.d. sub-ambito “sinistra Piave” dell’A.T.O. “Veneto Orientale”, era gestito da Piave Servizi S.r.l. unitamente alle società operative Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. (in sigla S.I.S.P. S.r.l.) di Codognè (TV) e Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A.(in sigla Sile Piave S.p.A.) di Roncade (TV);
- in data 09.12.2015 è stato sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione di S.I.S.P. S.r.l. e Sile Piave S.p.A. in Piave Servizi S.r.l., come da rogito rep. n. 124821 del Notaio dott. Paolo Mammucari di Mogliano Veneto iscritto, ai fini dell’efficacia ex lege della fusione, nel Registro delle Imprese di Treviso in data 31.12.2015;
- da detta data (31.12.2015), pertanto, Piave Servizi S.r.l. è l’unico soggetto erogante il servizio “in house providing” nel territorio dei propri 39 Comuni Soci della Province di Treviso e Venezia, tra cui anche il Comune Socio di Salgareda, ed opera direttamente nella gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato dei territori di riferimento, subentrando a tutti gli effetti di legge e senza soluzione di continuità a tutti i rapporti attivi e passivi delle due società incorporate, ivi inclusi i rapporti contrattuali in essere con i Clienti del Servizio Idrico Integrato;
- in particolare il Comune di Salgareda detiene attualmente il 1,6734% del capitale sociale di Piave Servizi;
- si è positivamente consolidata in questi anni una operatività di Piave Servizi che si segnala per il notevole grado di efficienza gestionale e di economicità contabile, dimostrando come il processo di integrazione si sia completato entro una cornice di assoluta stabilità finanziaria, senza l’aggravio di passività e con una sicura conferma della sostenibilità generale dell’impianto aziendale;
- si è palesata da tempo l’opportunità di intraprendere un percorso di analisi e di approfondimento capace di enucleare le più adeguate soluzioni al fine di meglio conformare il modello societario in essere a quanto sin qui richiamato e che, sotto questo profilo ha trovato non più idonea l’attuale veste societaria a responsabilità limitata;
- l’Assemblea dei Soci di Piave Servizi S.r.l. sia nella seduta del 12.12.2017 che nella seduta del 20.03.2018 ha esaminato approfonditamente le motivazioni tutte che giustificano l’avvio del percorso di trasformazione di Piave Servizi da S.r.l. a S.p.A., nonché la correlata revisione ed adeguamento dello statuto sociale, del patto parasociale tra i Soci di Piave Servizi e del Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogico vigenti. In particolare:
 - stanti le caratteristiche che le sono proprie, l’attuale veste sociale di S.r.l. non si confà agli indicatori economici e le risultanze di gestione che connotano l’odierna attività di Piave Servizi, le quali hanno raggiunto nel tempo livelli numerici che - nella prassi delle ditte commerciali - incontrano di norma la forma della società per azioni. Peraltro, come noto, la vigente disciplina delle S.r.l. mutua in larga parte oneri e responsabilità tipiche dell’amministrazione di una S.p.A. il che rende ulteriormente preferibile l’opzione per quest’ultima stanti i vantaggi operativi che ad essa si associano nella pratica aziendale, anche per quanto concerne le più fluide possibilità di finanziabilità;
 - la S.p.A. si presenta quale modello maggiormente disciplinato e con maggiore regolazione rispetto alla S.r.l. e per questo motivo essa si rivela più adatta ad imprese di grandi dimensioni e con una compagine allargata di soci. Infatti, per quanto S.r.l. e S.p.A. siano entrambe società di capitali dove le obbligazioni contratte dalla società nella sua attività d’impresa sono garantite unicamente dal patrimonio della società (senza coinvolgimento del patrimonio personale dei soci), la S.r.l. mantiene un carattere più “personale”, proprio delle piccole imprese in cui si riflette una sostanziale sovrapposizione tra soci e amministratori. Il modello della S.r.l., più semplice e con un livello di capitale sociale minimo molto inferiore rispetto alla S.p.A., è stato concepito proprio per l’esercizio della piccola impresa nella quale comunque fosse assicurata la garanzia della separazione tra

patrimonio dell'impresa e quello dei soci. Per la S.p.A. il requisito di capitale sociale minimo è stabilito dalla legge in Euro 50.000,00 mentre per la S.r.l. il livello minimo era fino a qualche anno fa di Euro 10.000,00 ed ora per facilitare la nascita di imprese innovative (*start-up*) tale minimo è stato ridotto addirittura fino ad 1 Euro, nella forma della S.r.l. "semplificata". Poiché il capitale sociale è rappresentato da azioni, nella S.p.A. la rilevanza della partecipazione personale del socio risulta attenuata, con una maggiore tutela della partecipazione in quanto tale. Ciò si riflette ad esempio nella diversa regolamentazione delle assemblee. Per la S.p.A. vige una netta differenza di disciplina tra l'assemblea ordinaria e quella straordinaria che, com'è noto, è chiamata a deliberare le decisioni più rilevanti della vita sociale. In essa il maggiore formalismo è motivato dalla particolare attenzione richiesta a soci che potrebbero essere anche lontani dall'attività corrente dell'impresa mentre questa esigenza è meno sentita per i soci della Srl che si presumono in minor numero e più personalmente coinvolti. Per la S.r.l. non si può nemmeno parlare infatti di assemblea ordinaria distinta da quella straordinaria ma solo di decisioni prese con il metodo assembleare tra le quali solo alcune con la presenza necessaria del notaio. La circostanza per cui la partecipazione al capitale sociale è rappresentata da azioni, con la possibilità dell'emissione dei relativi titoli, evidenzia la titolarità dei diritti del socio nel rapporto (es diritto di proprietà o altro) con detti titoli. Ciò rende più agevole la circolazione della partecipazione o l'impiego di essa come oggetto di garanzia (es. pegno). Inoltre va segnalata la facoltà che la S.p.A. sottoscriva azioni proprie contrariamente a quanto è precluso alla S.r.l.. E' questa, ad esempio, una possibilità interessante in caso di recesso di un socio in cui si voglia controllare la modifica della compagine societaria dando modo alla stessa società di acquisire in proprio la partecipazione di un socio uscente. Un'altra importante differenza rispetto alla S.r.l. sta nella possibilità consentita alla S.p.A. di emettere, oltre alle azioni, anche altri strumenti finanziari. Ed è proprio riguardo ad imprese che hanno raggiunto le dimensioni di Piave Servizi che si deve pensare ad esigenze finanziarie più articolate, in particolare in considerazione di possibili sviluppi di crescita dimensionale futura. Senza dubbio a tal fine risulta di estrema rilevanza per la S.p.A. l'emissione di strumenti di debito, entro certe proporzioni, senza le altre limitazioni previste per la S.r.l.. La società che riesce a presentare una situazione patrimoniale solida e una redditività adeguata può avere accesso alla forma del finanziamento, attraverso un prestito obbligazionario, alternativo a quello bancario, con tutti i vantaggi derivanti. Quanto, infine, all'amministrazione e al controllo della società, la S.p.A. osserva una disciplina più formale, a maggiore garanzia e tutela dei soci di minoranza. Più stringenti sono infatti le norme sulla responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori e maggiori sono le formalità pubblicitarie. In linea astratta, l'obbligatorietà dell'organo di controllo, in una delle varianti possibili, può rendere la S.p.A. più costosa rispetto alla S.r.l., ma nel caso di specie tale voce di spesa non sarebbe nuova e aggiuntiva in quanto Piave Servizi già dispone di un collegio sindacale composto da tre membri, come sarebbe obbligatoriamente per le S.p.A.;

- o ferme queste considerazioni di natura societaria, sotto altro e concorrente profilo va tenuto in debita considerazione quanto introdotto dal recente Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. La società, infatti, ha reputato di condividere nella sostanza gli apprezzabili obbiettivi "di sistema" a cui è finalizzata la normativa, marcatamente ispirata a scopi di semplificazione della materia e di chiarezza regolativa (cfr. art. 18 della L. n. 124 del 2015). In quest'ottica, in armonia con il complessivo riordino normativo occasionato dalla riforma, è parso opportuno assecondare una ricezione estesa ed ampia delle novità legislative in questione, non da ultimo al fine di favorire un approccio unitario ed omogeneo dei Comuni Soci rispetto al regime delle proprie partecipate, superando - per quanto possibile - regimi speciali e/o transitori di gravosa differenziazione nella disciplina volta a volta applicabile;

orimangono salde e chiare le disposizioni statutarie che, in osservanza ai principi di gestione “in house providing” e alle disposizioni della Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulata con il Consiglio di Bacino (già A.A.T.O.) “Veneto Orientale” in data 29.05.2008 e s.m.i., garantiscono il mantenimento della compagine sociale totalmente pubblica e non consentono, in alcun modo, l’ingresso di capitali privati nella società;

- la conclusione del percorso in parola necessita, per la competente approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci con partecipazione qualificata in presenza di un notaio in qualità di segretario verbalizzante, della preliminare approvazione da parte di tutti i 39 Consigli Comunali della trasformazione di Piave Servizi da S.r.l. a S.p.A. e della revisione dei suddetti atti;
- che gli schemi sottoposti all’odierno esame del presente Consiglio Comunale sono stati predisposti, su mandato della citata Assemblea dei Soci del 20.03.2018, dal Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.r.l., acquisito anche il competente atto di indirizzo del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogico di Piave Servizi S.r.l. del 18.03.2019 e del 21.05.2019;

VALUTATO CHE, partendo dall’intento di intervenire sullo statuto sociale solo ove strettamente necessario, si è inciso quanto agli aspetti più propriamente tecnico-giuridici relativi alla nuova forma societaria per rendere così conforme lo statuto esistente alla disciplina propria delle S.p.A.. Entro questo ambito è stata colta l’occasione di dare un maggior coordinamento delle varie parti dello statuto e introdurre aggiornamenti utili allo svolgimento pratico delle funzioni degli organi sociali quali la possibilità per i Soci di essere presenti in Assemblea via teleconferenza e per gli Amministratori di svolgere il consiglio con la stessa modalità (ma solo per i casi urgenti). In particolare tra gli emendamenti introdotti, ed evidenziati in colore blu (mentre in colore rosso barrato sono riportate le abrogazioni) nello schema di raffronto tra il vigente statuto e quello risultante dalle modificazioni in parola allegato alla presente testo a fronte allegato alla presente, quelli che meritano rilievo riguardano:

- a) il nuovo riferimento alla suddivisione del capitale sociale in azioni piuttosto che in quote (art. 7, art. 8 e art. 10);
- b) il maggiore dettaglio del meccanismo a tutela del diritto di prelazione dei soci azionisti (art. 9);
- c) la previsione della facoltà di emettere titoli obbligazionari come metodo di finanziamento (art. 11, lettera d);
- d) l’introduzione della suddivisione tra assemblea ordinaria e straordinaria (art. 18 già 17);
- e) le modalità peculiari di convocazione dell’assemblea (art. 18 già 17);
- f) l’utilizzo dei mezzi di tele-video conferenza in assemblea (art. 19 già 18);
- g) l’utilizzo dei mezzi di tele-video conferenza per i consigli di amministrazione urgenti (art. 24 già 23);
- h) la riformulazione dell’oggetto sociale in conformità alla disciplina dettata dal D. Lgs. n. 175/2016, che di seguito si riporta (con evidenziate in grassetto sottolineato le parti revisionate e in grassetto quelle abrogate) per maggior completezza di informazione:

“1. La **Società'Società** si prefigge lo svolgimento delle **attività'attività** e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo.

2. L'**attività'attività** della **Società'Società**, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti **di-sposizioni**~~disposizioni~~ di legge, ~~potrà' essere svolta nei confronti dei soci; non potrà' essere svolta nei confronti di terzi se non in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali~~ dovrà essere eseguita nello svolgimento dei compiti affidati dai soci Enti pubblici comunque in misura superiore all’80% (ottanta per cento) del proprio fatturato complessivo. L’attività di produzione ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta anche a finalità diverse da quelle previste dallo Statuto solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società.

3. La ~~Società~~ **Società** ha per oggetto:

- a) la gestione e l'esercizio del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti ~~Autorità~~ **Autorità** e dagli ~~enti~~ **Enti** affidanti in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni ~~nonché~~ **nonché** della normativa regionale in materia;
- b) la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del ~~Servizio Idrico Integrato~~ **servizio idrico integrato**;
- c) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;
- d) la **progettazione, costruzione e** gestione ~~di d'~~ impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti;
- e) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le ~~attività~~ **attività** di interesse pubblico locale in genere;
- f) ogni ~~attività~~ **attività** e/o servizio, anche di pubblica utilità o interesse pubblico, che la normativa, comunitaria e nazionale, in tema di ~~società~~ **società** partecipate da pp.aa. dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti *in house providing*.

4. La ~~Società~~ **potrà Società potrà** inoltre:

- assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, ~~Società, Imprese, società, consorzi, imprese o altre forme associative previste dalla legge~~ al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 ~~e.c.~~ **del codice civile** e della legislazione speciale in materia di servizio idrico integrato;

- effettuare:

- a) altre ~~attività~~ **attività** specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati, complementari od affini a quelli innanzi menzionati;
- b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere; le suddette ~~attività~~ **attività** finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi di legge;

- curare rapporti di collaborazione con le ~~Autorità~~ **Autorità** dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, ~~Città~~ **Città** Metropolitana, Comuni, Consorzi) ed economici, le ~~Università~~ **Università**, Enti Pubblici e privati in genere e ~~società~~ **società** commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore per le ~~società~~ **società** partecipate dalla pubblica amministrazione per quanto applicabili.

5. Restano comunque ~~espressamente e tassativamente escluse, sia in ordine all'oggetto sociale, che all'aspetto più propriamente strumentale ad esso, le attività il cui esercizio sia vietato alle Società a responsabilità limitata. escluse le attività di servizi economici d'interesse generale a rete fuori dell'ambito territoriale delle collettività di riferimento degli Enti pubblici soci, salvo che l'affidamento di tali servizi avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica e restino entro i limiti di fatturato di cui al precedente paragrafo 2.~~

PRECISATO, sotto questo profilo che, data la natura plurisoggettiva della società, tipica del cd. "in house frazionato", la novellazione delle tavole statutarie si è accompagnata anche ad una migliore conformazione del "controllo analogo congiunto" richiesto dalla legge, in modo che l'assetto decisionale della società sia pienamente rispondente alle condizioni fissate dal Codice dei Contratti pubblici (art. 5 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e correlate Linee guida n. 7 A.N.A.C.) e chiarito che le modifiche ritenute necessarie hanno riguardato un minimo intervento sullo Statuto (art. 29 già artt. 28-29), ove ci si è limitati a menzionare il controllo e l'ingerenza nell'attività degli organi sociali da parte dei Soci/Enti Pubblici o a recepire il limite minimo di legge per l'attività eseguita

nello svolgimento di compiti affidati dal Soci (art. 4) rinviando poi al Patto Parasociale la regolamentazione dell'attuazione effettiva di detto controllo, in particolare attraverso il Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo costituito e gestito dagli stessi soci firmatari del Patto Parasociale;

REPUTATA in proposito l'adeguatezza della scelta di promuovere una revisione dello statuto e dei connessi atti societari in linea con il dettato del Testo Unico, assicurando a Piave Servizi una perimetrazione societaria conforme ai principi di fondo della recente disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;

EVIDENZIATO che - in particolare (vedi, ad esempio, la modifica degli artt. 4 e 5 del Patto Parasociale) - si è approdati ad un modello il quale - eliminando previsioni correlate ad una divisione per zone geografiche della compagine societaria - supera strumenti e moduli legati a particolari posizioni rafforzate di questo o quel socio (ovvero di gruppi di essi), con la conseguenza che ora sussistono forme e modalità idonee a garantire una reale controllo paritario tra i soci, con influenza paritetica sull'amministrazione della società, escludendo misure premiali o non egualitarie. In tal modo, tutti i comuni soci, indipendentemente dal peso specifico nel capitale sociale, possono vantare una effettiva condizione alla pari in ordine alla influenza gestionale sulla conduzione della società, senza la previsione di restrizioni ovvero di potenziamenti temporali e/o territoriali di tale incidenza in favore di settori pre-individuati della compagine societaria;

PUNTUALIZZATO che la ricezione della "legge Madia" ha pertanto interessato in misura maggiore le modifiche introdotte nel Patto Parasociale e nel Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo (cui lo fa Statuto rinvio) essendo atti che intervengono sull'attività degli organi sociali mantenendo una forma più adattabile ai frequenti mutamenti della regolamentazione normativa applicabile. In particolare, gli emendamenti introdotti che riguardano tale ricezione, sono:

- i) l'esplicita attribuzione al Comitato della funzione di attuazione del controllo analogo congiunto (art. 1 e art. 2 del Patto);
- ii) la previsione della preventiva indicazione da parte del Comitato per la nomina di: Presidente, Vicepresidente, Consiglieri, Amministratore Delegato e relativi poteri, Collegio Sindacale (art. 3 e art. 4 del Patto; art. 2, lettera B, i) del Regolamento);
- iii) l'elencazione puntuale delle delibere di competenza degli organi sociali soggette alla preventiva approvazione da parte del Comitato (art. 6 dei Patti; art. 2, lettera B, i) ii) iii) iv) v) vi) del Regolamento);
- iv) la descrizione dell'attività di Controllo sulla gestione e verifica dell'adeguatezza dei servizi resi (art. 6 del Patto; art. 2 D, del Regolamento); v) la funzione di informazione a favore de Comitato (art. 6 del Patto);

RIMARCATO, ad ogni buon conto, come il tutto vada inquadrato entro un contesto normativo che, ex lege, pone la Società al riparo dai pericoli di una impropria circolazione di azioni e, specialmente, del rischio di una alterazione della compagine attraverso l'anomalo ingresso di capitali privati. Questo tipo di libere negoziazioni, infatti, comporterebbero l'esaurirsi stesso della possibilità per Piave Servizi di assolvere all'oggetto sociale dal momento la società è concessionaria del servizio in virtù di un affidamento diretto. Il particolare regime del servizio idrico postula che *"l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale"* (cfr. il primo comma dell'art. 149 bis del D.Lgs n. 152 del 2006, inserito dall' articolo 7, comma 1, lettera d), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 , convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164 e poi modificato dall'articolo 1, comma 615, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190). In buona sostanza, è una espressa disposizione del Testo Unico dell'Ambiente a richiedere in via costitutiva la necessità indefettibile di una partecipazione pubblica totalitaria e – soprattutto – di una partecipazione

radicata in capo agli enti locali interessati creando così un nesso inscindibile tra la natura esclusivamente pubblico-locale della società e la permanenza della gestione del servizio affidato *in house*;

PONDERATO, in via conclusiva, che a favore della scelta sin qui illustrata concorrono pertanto una pluralità di fattori riconducibili sia ad evidenze gestionali che ad esigenze giuridico-amministrative, anche riferibili a statuizioni di *soft-law* imputabili a varie Autorità di settore, le quali chiamano ad una complessiva rivisitazione dello statuto, del Patto Parasociale, delle norme di regolazione dei poteri del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo nonché degli atti ad essa connessi e conseguenti e che in tal modo sarà possibile modellare per Piave Servizi una forma societaria più rispondente alla sua attuale statura aziendale, coordinata con la disciplina generale delle società a partecipazione pubblica e rafforzata nelle condizioni strutturali di effettività del controllo analogo posta a base dell'affidamento diretto in essere.

DATO ATTO che relativamente alle partecipazioni detenute in società il Comune, in ossequio alla disciplina in materia ed in particolare agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (TUSP) ha, nei termini *ex lege*, adempiuto alla prescritta revisione straordinaria nonché posto in essere le procedure di razionalizzazione periodica;

ACQUISITO, inoltre, sul presente atto il parere dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Tanto premesso

DELIBERA

1. di dare atto che le suesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione e si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;
2. di approvare, per le considerazioni e motivazioni tutte sopra esposte, la trasformazione di Piave Servizi da S.r.l. a S.p.A.;
3. di approvare le modifiche dello statuto sociale conseguenti alla trasformazione in S.p.A. di Piave Servizi nei seguenti punti del nuovo testo qui sintetizzati nella loro incisione sostanziale:
 - art. 1 – modifica della denominazione e indicazione delle ragioni costitutive della stessa;
 - art. 3 – inserimento riferimento al Libro dei Soci obbligatorio nelle S.p.A.;
 - diversa titolazione del Titolo II con l'inserimento del sostantivo “azioni” in luogo di “quote di partecipazione”;
 - art. 7 – -ridisciplina della disposizione dedicata al “capitale sociale” con riferimenti appropriati alla relative norme del Codice Civile;
 - art. 8 – introduzione della regolamentazione delle “azioni” in luogo delle “quote di partecipazione”;
 - art. 9 – riformulazione con maggiore dettaglio del meccanismo a tutela del diritto di prelazione dei soci azionisti;
 - art. 11 – previsione della facoltà di emettere titoli obbligazionari come metodo di finanziamento;
 - art. 12 – riformulazione recesso del Socio con richiami normativi corretti;
 - art. 16 – previsione della possibilità di nominare un Amministratore Unico e ri-disciplina della revisione legale;
 - art. 17 – conseguente riformulazione della disposizione sull'Assemblea;
 - artt. 18, 19 e 20 - introduzione della suddivisione tra assemblea ordinaria e straordinaria e connesse regole di funzionamento, anche in ordine alle modalità di convocazione e ai collegamenti audio/video;
 - art. 21 – denominazione rubrica articolo mutata in “Organo amministrativo” in luogo di “Consiglio di Amministrazione” e disciplina revoca consiglieri, della parità di genere e della partecipazione alle riunioni;

- art. 22 – riformulazione della disposizione sui rapporti tra Presidente e Vicepresidente, poi ripresa anche all'art. 26;
 - art. 24 – utilizzo dei mezzi di tele-video conferenza per i consigli di amministrazione urgenti e regole di convocazione;
 - art. 28 – adeguamento della disposizione sul Collegio Sindacale ed espunzione di riferimenti normativi superati;
 - art. 31 – inserimento nella disciplina del bilancio di specifici riferimenti appropriati alle relative norme del Codice Civile
 - art. 33 – rafforzamento della previsione del Foro competente;
 - artt. 10, 12, 13, 14, 15, 25 – inserimenti di nuovi riferimenti formali e di rinvii, adeguati alle correlate norme del Codice Civile ovvero rinumerazione per effetto di modifiche precedenti;
4. di approvare, al fine di conformare lo Statuto - anche dal punto di vista lessicale - alla vigente normativa in materia di società pubbliche nonché allo scopo di aggiornarne la stesura redazionale, le proposte di modifica allo statuto sociale apportate agli articoli seguenti e qui sintetizzate come segue:
- art. 2 – circa la più esatta identificazione amministrativo-territoriale della sede;
 - art. 3 – circa l'eliminazione di riferimenti normativi superati;
 - art. 4 – in ordine alla enucleazione dell'oggetto sociale in conformità alla disciplina dettata dal D. Lgs. n. 175 del 2016 come già meglio specificato in premesse;
 - art. 16 – riformulazione disposizioni in materia di amministrazione della società e circa il ruolo del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogico con riguardo al controllo analogo;
 - art. 23 – sui rapporti tra Consiglio di Amministrazione e Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogico;
 - art. 29 – in ordine alla correlazione del “controllo analogo congiunto” con le funzioni del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogico;
 - art. 34 – sui poteri e la legittimazione paritaria degli Enti soci.
5. di approvare comunque, a tutti gli effetti, l'adozione complessiva del testo integrale dello statuto sociale di Piave Servizi modificato ed aggiornato come da documento allegato sub A al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, al quale pertanto si rinvia a completa descrizione ed indicazione di tutte le modifiche qui approvate, come evidenziate in colore rosso barrato e in blu sottolineato, con il testo a fronte vigente, quello con le modifiche apportate e il testo definitivo da adottarsi;
6. di approvare il nuovo testo integrale del Patto Parasociale tra i Soci di Piave Servizi allegato sub B alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, evidenziante il testo a fronte vigente e il testo definitivo da adottarsi;
7. di approvare il nuovo “Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogico” allegato sub C alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, evidenziante il testo a fronte vigente e il testo definitivo da adottarsi, e costituente allegato del Patto Parasociale di cui al precedente punto;
8. di approvare l'attribuzione dei necessari poteri al Sindaco, o suo delegato ai sensi di legge, per l'espletamento degli adempimenti necessari e tutti gli atti inerenti e conseguenti, ivi incluso l'intervento nell'Assemblea di Piave Servizi S.r.l., per dare integrale attuazione ed esecuzione alla presente deliberazione in nome e per conto di questa Amministrazione;

Successivamente

Con la seguente votazione espressa a sensi di legge: astenuti n. 0, favorevoli n. 13, contrari n.0;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione delle modifiche dello statuto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO FAVARETTO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Giuliani Pierantonio

PARERI E VISTI

in ordine alla Regolarità tecnica - parere Favorevole
li', 26-06-2019

Il Responsabile del Servizio
F.TO Giuliani Pierantonio

in ordine alla Regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria - parere Favorevole
li', 26-06-2019

Il Responsabile del Servizio
F.TO Barucco Demis

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio il 18-07-2019 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.TO Pillon Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il

li, 18-07-2019

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.TO Pillon Paola

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

li,

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
Pillon Paola